

OGGETTO: VVAS-2022_46. Comune di Ladispoli. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “*Piano dell’Utilizzazione degli Arenili del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative*” nel Comune di Ladispoli (RM).

Proponente: Comune di Ladispoli.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot. n. 56416 del 11/11/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 1128521 del 11/11/2022, il Comune di Ladispoli, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto.
- Con nota prot. 1276632 del 15/12/2022, la scrivente Autorità Competente ha richiesto la documentazione integrativa, con particolare riferimento al Rapporto Preliminare.
- Con nota prot. 4742 del 30/01/2022, acquisita con prot. 107125 del 31/01/2022, l’Autorità Procedente ha trasmesso le integrazioni richieste.
- l’Autorità Competente, con nota prot. 167980 del 14/02/2023, e con successiva nota di rettifica prot. 175269 del 15/02/2023, ha integrato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Tutela del Territorio
- Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell’Ambiente
- Area Geodiversità e Monumenti Naturali

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta

Regione Lazio

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

- Area Sostenibilità Energetica

Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

- Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca

- Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

Città Metropolitana di Roma Capitale

- Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente
- Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità

ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO n.2 - LAZIO CENTRALE

ACEA ATO 2

ASL RM 4

Guardia Costiera - Direzione Marittima di Civitavecchia

Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino

PRESO ATTO che:

- da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:
 - **Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa:** nota prot. 201795 del 22/02/2023;
 - **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta:** nota prot. 212344 del 24/02/2023;
 - **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale:** nota prot. 2083 del 24/02/2023 acquisita con prot. 211553 del 24/02/2023;
 - **Direzione Regionale Ambiente:** nota prot. 270283 del 10/03/2023;

- **Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative:** nota prot. 286432 del 14/03/2023;
- **ARPA Lazio:** nota prot. 18106 del 15/03/2023, acquisita con prot. 289265 del 15/03/2023;
- **Direzione Regionale Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità:** nota prot. 381933 del 05/04/2023;
- **Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV -Pianificazione strategica e Governo del territorio:** nota prot. 60280 del 14/04/2023, acquisita con prot. 416905 del 14/04/2023.

- con nota prot. 173502 del 15/02/2023, l'Area regionale Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, ha comunicato che *“non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo”*;

PRESO ATTO che il suddetto parere prot. 381933 del 05/04/2023 della struttura regionale Area Protezione e Gestione della Biodiversità costituisce pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il Rapporto Preliminare riguarda il “Piano di Utilizzazione degli Arenili” (PUA) del Comune di Ladispoli, adottato con Deliberazione di C.C.N. 13 del 20/04/2022 in recepimento della nuova disciplina di settore a livello regionale.

Per il Comune di Ladispoli, secondo quanto riportato nel Rapporto Preliminare, l'estensione della *“linea di costa bassa”* risulta attualmente di 8.350 metri lineari, con un *“fronte mare a libera fruizione”* di 5.957,32 metri lineari. A seguito dell'attuazione del PUA la linea di costa bassa avrà un'estensione di 8.228,32 metri lineari, con fronte mare a libera fruizione di 5.801,02 metri lineari, ed un incremento pari a 163 m.l. del tratto di arenile in concessione, per una percentuale in incremento dei tratti in concessione del 7,20%.

Il PUA in esame è strutturato nei seguenti ambiti geografici:

Ambito A: TORRE FLAVIA – dal confine nord a Via Sanremo

Ambito B: URBANO – Lungomare Marco Polo, Lungomare Regina Elena, Lungomare Marina di Palo

Ambito C: BOSCO DI PALO - tra Via dei Delfini e Marina di San Nicola

Ambito D: URBANO - Marina di San Nicola

Per quanto riguarda la tutela si possono invece individuare i seguenti arenili:

1. dal confine nord (km. 0,000) al km. 1,108 (il chilometraggio segue in linea di massima le variazioni lineari della battigia): tratto di arenile extraurbano a “tutela integrale”, a ridosso della fascia costiera vincolata << paesaggisticamente>> per 300 metri complessivi di profondità. È caratterizzata dalla presenza di zona umida e della Torre Flavia;

2. dal km. 1,108 al km. 2,171: dalla Torre Flavia all'inizio dell'abitato nord di Ladispoli (Via Sanremo) tratto di arenile extraurbano a “tutela orientata”, a ridosso della fascia costiera vincolata << paesaggisticamente>> per 300 metri complessivi di profondità;

3. da Via Sanremo al termine sud dell'abitato centrale di Ladispoli, oltre il lungomare Marina di Palo al km. 4,852, compreso l'arenile a ridosso dell'area non boschiva: tratto di arenile urbano a “tutela limitata” a ridosso dell'abitato di Ladispoli;

4. dal km. 4,852 al km. 5,844: tratto di arenile a ridosso dell'area boschiva, sino al borgo storico di Palo escluso e alla stradina che unisce la spiaggia alla strada di collegamento tra il centro di Ladispoli e Marina di San Nicola.

5. dal km. 5,844 al Castello Odescalchi: tratto di arenile extraurbano vincolato << paesaggisticamente >> a "tutela orientata" con tratti antistanti a costruzioni murarie destinati a spiaggia libera;

6. dall'inizio dell'arenile antistante il Castello Odescalchi e sino oltre il termine delle opere murarie di sostegno del rilevato dell'area di pertinenza dell'albergo "POSTAVECCHIA" (km. 6,564): "tutela orientata" con la conservazione dello status-quo.

7. dal km. 6,564 al km. 8,100: tratto di arenile urbano a "tutela limitata" a ridosso dell'abitato della frazione Marina di San Nicola;

8. dal km. 8,100 al confine sud del territorio comunale (km. 8,300): tratto extraurbano a "tutela orientata archeologica".

Il PUA in esame prevede "nuove aree concessionabili che riguardano: arenili per attività ricreative e sportive, arenili per strutture ricettive, arenili (specchi antistanti) per punti d'ormeggio. Gli ampliamenti riguardano invece arenili destinati a stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, attività ricreative e sportive e punti d'ormeggio (rimessaggi). Si registra inoltre anche la soppressione di due concessioni nel tratto "Bosco di Palo".

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa in riferimento allo stato di fatto ed alle previsioni del PUA relativamente alle concessioni, secondo quanto riportato nella Relazione di piano e nel Rapporto Preliminare:

Codice def. Art. 2 R.R.		Stato di fatto	Previsione PUA
SB	Stabilimenti balneari	23	24
SLS	Spiaggia libera con servizi	0	0
SL	Spiagge libere	Tutto l'arenile non in concessione	Tutto l'arenile non in concessione
PO	Punti d'ormeggio	8	9
ER	Esercizi di ristorazione	5	4
NIAB	Noleggio imbarcazioni e di attrezzature balneari	0	0
SR	Strutture ricettive	4	3
ARS	Attività ricreative e sportive	2	3
Nr. Totale concessioni		42	43

"Per tutte le nuove localizzazioni è stata considerata la presenza di:

o rete idrica, elettrica, fognaria;

o accessi pedonali e aree di parcheggio;

o collegamento con viabilità primaria e secondaria.

(...) Le nuove aree concessionabili sono:

C1: "Punto d'ormeggio" per Corridoio di accesso al mare, è situata nel tratto tra Torre Flavia e Via Sanremo;

C2: "Area per Attività ricreative e sportive" finalizzata allo sviluppo delle attività sportive adiacente al Fosso Vaccina;

C3: "Area per nuovo stabilimento balneare nel tratto di Marina di San Nicola.

Sono inoltre individuati tratti convenzionabili o concessionabili dalle attività retrostanti e adiacenti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett g) del R.R. 19/2016".

VERIFICATO che nella fascia costiera di Ladispoli sono presenti 2 siti della Rete Natura 2000 terrestri, ossia la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6030020 "Torre Flavia", e la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030022 "Bosco di Palo Laziale ", nonché la ZSC marina IT6000009 "Secche di Torre Flavia" ed il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia gestito da Città Metropolitana di Roma Capitale;

VERIFICATO che, secondo la pianificazione sovraordinata il Piano è inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) Il RP inquadra l'area secondo quanto riportato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (BURL n. 56 - S.O. n. 2 del 10/06/2021):

- Tavola "A" - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: *le aree interessate dal PUA di Ladispoli... ricadono per la maggior parte nel Paesaggio Naturale e Naturale di Continuità. Limitate porzioni, coincidenti con la parte del centro urbano prossimo alla costa ricadono nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani. Per quanto attiene l'arenile nei pressi del Castello Odescalchi e della Posta Vecchia (Ambito n. 3 - S.R. n.04) è presente il Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici*

- Tavola "B" - Beni Paesaggistici: *il territorio comunale risulta interessato da dei beni di cui all'art. 136, comma 1 lett. c) e d) del Codice proprio lungo la fascia costiera. Più precisamente tali beni risultano essere i seguenti:*

- D.M. 06/02/1968 - *Zona nel Comune di Ladispoli già Cerveteri comprendente il Parco di Palo, il Castello Odescalchi e la Torre Flavia;*

- D.M. 07/04/1969 - *Località San Nicola comprendente il Castello di Palo;*

- D.M. 22/05/1985 - *"Zone nei comuni di Santa Marinella Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia".*

Il rimanente territorio comunale risulta interessato dai seguenti beni di cui all'art. 142, comma 1 del Codice, che comunque interessano anche la parte costiera seppure alcuni solo per un tratto:

- lett. a) – *la Fascia costiera marittima (normata dall'art. 34 delle N.T.A. del P.T.P.R. e dall'art. 5 della L.R. 24/1998);*

- lett. c) – *Torrente Vaccina o della Mola, Torrente Sanguinara e Fiume Statua (normati dall'art. 36 delle N.T.A. del P.T.P.R. e dall'art. 7 della L.R. 24/1998);*

- lett. f) – *Monumento naturale regionale Torre Flavia (normata dall'art. 38 delle N.T.A. del P.T.P.R. e dall'art. 9 della L.R. 24/1998);*

- lett. g) – *area boscata di Palo Laziale (normata dall'art. 39 delle N.T.A. del P.T.P.R. e dall'art. 10 della L.R. 24/1998);*

- lett. m) – *varie aree archeologiche della quali quelle di maggiore rilevanza rappresentate dall'area di Torre Flavia, la Marina di Palo, la Strada Statale Aurelia, in loc. Statua e in loc. Vaccina (normata dall'art. 42 delle N.T.A. del P.T.P.R. e dall'art. 11 della L.R. 24/1998).*

Per quanto riguarda i beni di cui al comma 1, lettera h), dell'art. 142 del Codice, richiamati in precedenza, non riportati nella Tavola B, si evidenzia che dalle verifiche effettuate dal perito demaniale nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3199/1994, il territorio del Comune di Ladispoli non è gravato da Usi Civici.

Piano Territoriale Paesistico Generale (PTPG) della provincia di Roma:

(...) Sistema ambientale: Difesa e sicurezza del territorio e delle acque: perimetrazione di Zona in Fascia A e B – rischio idraulico - alla foce del Corso d’acqua Vaccina... Gran parte del territorio comunale è zonizzato come “Area sensibile”.

(...) Sistema ambientale: Ecologia del paesaggio e Rete ecologica provinciale – REP: il territorio di Ladispoli è caratterizzato da “Area di Connessione Primaria (CP)” della Rete Ecologica Provinciale ovvero gli ambiti di interesse prevalentemente naturalistico... e dalla Componente secondaria della REP che include aree ed ambiti che costituiscono elementi indispensabili per il conseguimento dell’effettiva funzionalità della rete ecologica.

(...) Sistema ambientale: Territorio agricolo – il territorio del Comune di Ladispoli ricade nel “Paesaggio Agricolo della pianura costiera con coltivazioni miste” con prevalenza di coltivazioni seminativi ed appezzamenti sparsi e diffusi di vigneti e colture orticole e frutteti, solo qualche uliveto... il Territorio Agricolo Tutelato è individuato nella tav. TP2 e TP2.1 ed articolato nei paesaggi rurali componenti nelle tavole RTsaa 8.2 e RTsaa 8.3 in 4 ambiti: Campagna romana occidentale (Arrone-Bracciano) - paesaggio agricolo prevalente: della pianura irrigua - altri paesaggi agricoli: collinare delle coltivazioni miste (Comuni di: Roma, Anquillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Riano).

(...) Sistema insediativo morfologico: il Comune di Ladispoli è identificato come suddetto tra le costruzioni urbane elementari C2.

(...) Sistema insediativo funzionale: ...non vedono grandi opere considerate strategiche a livello sovracomunale nel territorio di Ladispoli.

Piano risanamento qualità dell’aria (PRQA):

A seguito di verifica con il PRQA, a seguito degli aggiornamenti avvenuti con D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, il Comune di Ladispoli risulta classificato in Classe 3.

Piano regionale di tutela delle acque:

A seguito di verifica con il PTAR approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n.18 risulta che il territorio del Comune di Ladispoli ricade “nel bacino idrografico n. 8 Mignone Arrone Sud e le aree oggetto del PUA ricadono nei sottobacini afferenti ai corpi idrici Fosso Vaccina 2 e Fosso Sanguinara 1.

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Il RP tiene conto del Piano Rifiuti nella versione approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato nel BUR N. 116 - Supplemento n. 1 – del 22/09/2020.

La raccolta differenziata del Comune di Ladispoli si attesta ad una percentuale del 72,24% a fine 2021, superiore all’obiettivo del 65% stabilito dall’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

(...) si esclude che le aree interessate dal PUA potranno mai essere interessate da richieste di localizzazione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative (PUAR)

Relativamente al PUAR, nel RP viene evidenziato che “Il PUA del Comune di Ladispoli risulta redatto in conformità Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Si ritiene solo necessario dover precisare le modalità di attuazione dei Trattati concessionabili di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del Regolamento regionale n. 16/2019, al fine di garantire il rispetto del parametro del 50% di spiaggia da mantenere libera sull’intera costa e del 20% nell’Ambito”.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.):

Nel RP viene riportato che il P.R.G. vigente del Comune di Ladispoli è quello “di cui alla DGRL n. 2453 del 06/06/1978”.

(...) Per quanto riguarda la Variante generale, di cui in ultimo quella adottata con la D.C.C. n. 29 del 31/07/2019 in fase di valutazione ambientale, fatta salva la previsione di alcune funzioni, quali ad esempio l'Approdo turistico prossimo alla foce del Fiume Vaccina, la proposta di un Pontile a sud di quest'ultimo e la conferma della Zona A dell'area del Castello Odescalchi e della Posta Vecchia, l'arenile non è soggetto a destinazioni urbanistiche, salvo un limitato tratto relativo alle Strutture ricettive all'aria aperta a sud di Torre Flavia, dove l'arenile si presenta estremamente stretto. Tale proposta, di fatto, comporta il rimando alle disposizioni regionali specifiche per l'utilizzo dell'arenile di cui alla DCRL n. 9/2021 e alle norme sovraordinate di settore.

(...) Il P.U.A. in esame non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Ladispoli vigente e tantomeno con l'ultima proposta di Variante.

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il RP riporta che per l'area del piano in esame, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.C.R. n.17/2012, riporta che *"Le zone vincolate dal PAI, che dettano condizioni alla programmazione urbanistica, riguardano essenzialmente il rischio di esondazione e ricadono nel bacino del Fosso Vaccina, comprendendo un settore dell'Area Artigianale "Piane di Vaccina", un areale in sponda destra e sinistra a valle di questo e delimitato dalla ferrovia, una rilevante area del centro cittadino. Oltre al Fosso Vaccina si evidenziano zone a rischio di esondazione anche in un settore in loc. Olmetto – s.s. Aureli. Le aree sottoposte a tutela per pericolo di frana sono essenzialmente confinate lungo le sponde del Fosso; la carta riporta anche elementi lineari di rischio frana, oggettivamente non argomentati poiché corrispondenti a piccole scarpate e/o temporanei sbancamenti di terreno".*

Piano di zonizzazione acustica (PZA)

Il RP, rispetto al Piano di zonizzazione acustica, adottato dal Comune di Ladispoli, ai sensi ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 18 / 2001 e ss.mm.ii., asserisce che *"Le previsioni del PUA non incidono sulle necessità e azioni già definite nel Piano di zonizzazione acustica comunale in quanto basterà applicare le disposizioni già definite in base all'area in cui ricadono i vari tratti di costa. Anche per le aree da assoggettare a nuova concessione basterà adeguarsi a dette disposizioni".*

CONSIDERATO che per il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) è stata espletata una procedura di VAS ex artt. 13-18 d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale del PUAR contiene un focus su Ladispoli nel quale viene riportato tra le altre cose che:

"INDICAZIONI

- Qualora nei mesi di maggio - agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di Tartaruga marina in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della Tartaruga marina (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di Tartaruga marina sarebbe opportuno evitare l'uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.

- Indicazioni di tutela ambientale per il sito MN Palude di Torre Flavia – ZPS IT6030020: previsione di interventi nei settori di arenile e duna, compresi tra l'area protetta e le strutture ricettive all'aria aperta Torretta e Queen, finalizzati alla rinaturalizzazione degli habitat cod. 1210, cod. 2110, della Direttiva 92/43/CEE, anche in relazione alla elevata idoneità per la nidificazione della specie Charadrius alexandrinus (allegato I Direttiva 2009/147/CE), e realizzazione di delimitazioni anche temporanee, di alcuni tratti di aree dunali, delimitate e

segnalate con pannelli informativi, lungo il settore costiero del MN e nei settori limitrofi, al fine di evitare il calpestio, principale fonte di impatto su tali ambienti;

- Nell'eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.

- Interventi Prioritari ex D.G.R. n. 74 del 12 febbraio 2019

Intervento (Programmazione 2019-2021): manutenzione straordinaria della spiaggia e revisione delle opere di protezione

Località: tra Torre Flavia e Fosso Vaccina

(...) Viabilità di accesso: La rete di comunicazione locale è costituita da un sistema di assi longitudinali, di collegamento Aurelia/Costa, e trasversali di collegamento paralleli all'arenile.

Parcheggi: Poiché la fascia di arenile comunale coincide in gran parte con il centro urbano, la dotazione di parcheggi è rappresentata da quelli presenti in esso. Nel tratto centrale sussistono tutte le problematiche di un'area di fatto urbana, con gravi carenze di aree a parcheggio che risultano a malapena sufficienti per i residenti, e la cui mancanza diventa critica nel periodo estivo.

Accessi al mare: In considerazione della presenza della strada lungomare che corre prospiciente all'arenile e della pressoché totale assenza di proprietà private tra questa e la spiaggia, non vi sono problemi di accesso per tutta la fascia comunale".

RICHIAMATO il parere motivato sul PUAR espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa

La struttura regionale competente rileva quanto segue:

"- per quanto riguarda gli accessi al litorale interessato, previsti e non dal Piano in argomento: gli stessi dovranno essere adeguati (in numero e dimensioni) e regolamentati in misura sufficiente a garantire l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera (ivi compreso il possibile ripascimento del litorale) e/o per le attività di manutenzione ordinaria, soprattutto in prossimità delle zone di rilevata forte erosione;

- per quanto concerne il fenomeno erosivo, su tutti i tratti di litorale individuati nella cartografia attuale del P.U.A. in esame è necessario un attento monitoraggio da parte dell'Amministrazione comunale di Ladispoli (RM), con aggiornamento costante dei relativi dati, anche in seguito all'approvazione del P.U.A. e all'attuazione dello stesso;

- per la necessità dell'istallazione di eventuali strutture temporanee previste nel citato PUA si raccomanda comunque, per una effettiva difesa dell'arenile, che sia verificato dall'Amministrazione, il posizionamento delle stesse rispetto alla linea di riva al fine di scongiurare l'interferenza con la dinamica costiera e di tenere conto dello stato di erosione locale nel tratto interessato da eventuali concessioni.

Infine in merito all'allegato A04_Regolamento_GEN22, all'Art. 45 comma 4 lettera a) – Interventi di ripascimento e difesa costiera, si segnala che con riferimento ai materiali da mettere a dimora nel sito di intervento dovranno essere eseguite oltre alle analisi fisiche e chimiche anche quelle ecotossicologiche; ad ogni modo ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 152/2016, sarà necessario

presentare al competente ufficio regionale apposita istanza, corredata di relativa documentazione tecnica così come disciplinato dal D.M. n. 173/2016 e dal relativo allegato”.

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta:

L’Area regionale evidenzia i seguenti aspetti: “(...) considerato quanto rappresentato nel Rapporto Preliminare (pag. 107)... preme purtuttavia evidenziare l’obbligatorietà alla conformità del presente Piano alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, in ossequio a quanto disciplinato dall’art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. che, al comma 3, dispone: “le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico...”;

in considerazione, altresì, del fatto che i beni paesaggistici di cui alla Tav. B sopra elencati interessano “...l’intera porzione costiera e pertanto qui trovano applicazione i regimi di tutela dei Paesaggi”, secondo quanto disposto dall’art. 5 delle Norme del PTPR”.

(...) in considerazione del fatto che nel presente PUA ricade il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, istituito con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio 24 marzo 1997, n. 613, in merito a quanto rappresentato sugli interventi da attuare nel presente territorio protetto... si ritiene tuttavia opportuno rappresentare che, nelle more dell’approvazione del relativo Regolamento, il Monumento Naturale in parola è sottoposto alla disciplina di salvaguardia di cui all’art. 8 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. Altresì, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii, nonché dell’art. 38 comma 3 delle Norme del PTPR approvato, i monumenti naturali rientrano tra i beni paesistici, secondo quanto disposto dall’art. 38 comma 4 delle Norme del PTPR, “ai beni paesaggistici ... si applicano sia la disciplina d’uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi... In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva”;

- relativamente all’analisi di coerenza esterna del presente Piano con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, si rappresenta che nel Rapporto Preliminare non risulta alcun riferimento al PTRG, adottato, ai sensi dell’art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, quale strumento di definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale”.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale

L’Autorità di Bacino osserva che “aree individuate nel progetto come nuove concessioni ricadono all’interno di aree a pericolo inondazione del Fosso Vaccina ed aree di attenzione del Fosso Sanguinara, pertanto, ai fini della redazione della propria valutazione di competenza si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

- redazione di tavole con la sovrapposizione della proposta di Progetto con la cartografia del P.A.I.*
- Piano di Assetto Idrogeologico redatto dalla Regione Lazio ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Centrale (PGRAAC) 1° aggiornamento;*
- redazione di uno studio dettagliato per l’individuazione, la delimitazione e la valutazione della pericolosità per inondazione previsto dall’Allegato 8 delle NTA del PAI suddetto”.*

Direzione Regionale Ambiente

La Direzione regionale, per quanto concerne gli aspetti ambientali di propria competenza rileva che “dalla pressione antropica esistente e potenziale estiva della località balneare di Ladispoli possano derivare alcune incidenze, tali che nelle località vicine/prossime ai due siti della Rete Natura 2000, si possano evidenziare alcune problematiche ambientali (Incidenza diretta/indiretta sugli habitat naturali- Disturbo per l’avifauna – impatto qualità acque);

Ritenuto inoltre di dover evidenziare criticità legate agli spazi di sosta, che risultano carenti soprattutto nel periodo estivo, su cui il PUA non dà indicazioni circa possibili nuove localizzazioni;
Ritenuto infine che si rileva una carenza di indicazioni atte a favorire, regolamentare e/o incentivare la destagionalizzazione (come prospettato dal PUAR);
Preso atto che il Rapporto Preliminare contiene nell'ALLEGATO B lo Studio di Incidenza, per cui si ritiene opportuno rinviare quantomeno ad una fase di Screening la valutazione del Piano in argomento;
si comunica che per quanto di competenza della scrivente Direzione, il Piano in oggetto sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006".

**Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy.
Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative**

La struttura regionale evidenzia per quanto di competenza che "Alla pag. 52 del "Rapporto Preliminare" come anche alla pag. 16 della "Relazione illustrativa" si legge:

"Le eventuali nuove strutture non sono fisicamente indicate perché la loro presenza e dimensione è legata alle possibilità offerte dagli strumenti urbanistici e dalle norme collegate nonché da quelle sovraordinate a quelle comunali. Sarà tema da affrontare da parte dei singoli bandi di gara per l'assegnazione delle aree".

Tale previsione si ritiene non essere conforme alle indicazioni contenute del PUA Regionale nel quale al Capitolo 4 "Indirizzi per l'elaborazione del piano di utilizzazione degli arenili comunali", paragrafo 4.1 "Predisposizione del P.U.A." si legge:

"I PUA comunali devono prevedere le caratteristiche strutturali e dimensionali delle strutture, anche a carattere provvisorio, destinate ai servizi alla balneazione e al ristoro in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella urbanistica, ambientale e paesaggistica".

Nel PUA Comunale devono, pertanto essere chiaramente individuate e graficizzate le diverse strutture ubicate nelle aree oggetto di concessione demaniale, e indicata la loro destinazione.

In merito agli AMPLIAMENTI e VARIAZIONI menzionati alla pag. 58 del "Rapporto Preliminare" ed alla pag. 20 della "Relazione illustrativa", si ritiene necessario sottolineare che, per la l'affidamento degli stessi, ai fini della migliore applicazione dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, si riportano i contenuti interpretativi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 03459/2017 pubblicata il 13/07/2017:

"(...omissis...) tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'affidamento diretto e senza gara (al precedente concessionario) può ammettersi solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l'estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l'effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione".

"(...omissis...) secondo un consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale, l'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione deve essere inteso nel senso che il rilascio della autorizzazione ivi prevista ha una valenza autonoma e separata rispetto ai titoli edilizi, con la conseguenza che, in assenza, le opere eseguite sono abusive a prescindere dalla rilevanza delle stesse sul piano strettamente edilizio". Si precisa pertanto che suddetti ampliamenti non possano essere previsti nel PUA su mera richiesta di privati concessionari, ma debbano essere correlati ad un pubblico interesse e corrispondere ad esigenze di natura economico-programmatoria di carattere generale.

Nessuno ampliamento, comunque, potrà essere consentito, se non dettagliatamente previsto e graficizzato negli elaborati tecnici del PUA.

Quanto alla tipologia di utilizzazione dell'arenile denominato "Spiaggia attrezzata" (menzionata, ad esempio, alla pag. 50 del "Rapporto preliminare" ed alla pag. 16 della "Relazione illustrativa") si sottolinea che tale tipologia non è più contemplata dal Regolamento regionale n. 19/2016. Dovrà, pertanto, essere corretta in tutti gli elaborati del PUA la terminologia impropriamente utilizzata, con altra tipologia di utilizzazione del

Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative, come ad esempio “Spiaggia Libera con Servizi” o “Stabilimento Balneare”.

Con riferimento alla DESTAGIONALIZZAZIONE delle attività sul Demanio marittimo il PUA del Comune di Ladispoli dovrebbe contenere indicazioni più incisive ovvero rinviare ad altro atto del Comune che consenta una regolamentazione di dettaglio.

ARPA Lazio

L’Agenzia regionale per le diverse componenti ambientali analizzate evidenzia quanto segue:

“ARIA. (...) alcune azioni del PUA, come il rilascio di nuove concessioni per servizi creativi e sportivi nell’area interessata, possono arrecare un incremento del traffico che, seppur modesto, può generare degli impatti sullo stato della qualità dell’aria. Sarebbe stato, quindi, opportuno presentare nel R.P., per valutare al meglio l’impatto che il PUA genera sulla matrice aria, una stima quantitativa dei livelli di traffico attuali nell’area oggetto d’esame e la variazione conseguente alle previsioni di piano.

Tenuto conto di quanto sopra riportato e preso atto di quanto scritto nel R.P. si ritiene che il PUA non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell’aria se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l’impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l’apporto solare e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell’aria indicati nel PRQA vigente.

RISORSE IDRICHE. (...) si sottolinea che il R.P. non contiene informazioni sulla stima dell’incremento del carico organico prodotto dall’attuazione dei vari interventi. Infatti sarebbe opportuno verificare che la capacità del depuratore sia in grado di sostenere l’aumento del carico dovuto agli interventi del PUA, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Tale analisi, inoltre, dovrebbe tenere conto anche dello stato di qualità dei corpi idrici nei quali avviene l’immissione delle acque dopo il processo di depurazione, poiché, come già riportato, risulta essere già non ottimale.

SUOLO. (...) Il comune di Ladispoli ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie di competenza amministrativa pari al 24,1%... la proposta del PUA potrebbe determinare un aumento del suolo consumato dovuto al rilascio delle nuove concessioni e all’ampliamento di quelle già esistenti. Infatti non è chiaro se alcuni interventi del PUA, come la realizzazione del corridoio per accedere al punto d’ormeggio o la realizzazione di un’area per le attività ricreative e sportive, possano contribuire ad incrementare la perdita della funzionalità originale degli arenili.

Per questo motivo non è possibile affermare, come riportato nel R.P. a pag. 83, che le azioni del PUA non prevedano alcun nuovo impattante intervento e consumo di suolo e arenile se non prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le eventuali aree di nuova impermeabilizzazione.

RIFIUTI. (...) Si sottolinea che alcune azioni del PUA, come il rilascio di nuove concessioni e l’ampliamento e di quelle già esistenti, possono portare ad un aumento del numero di presenze giornaliere nelle aree oggetto del PUA e conseguentemente ad una maggiore produzione di rifiuti urbani, particolarmente la frazione organica, o ad essi assimilabili che dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo... Considerando queste valutazioni e l’attuale gestione comunale della raccolta differenziata, si ritiene che l’impatto degli interventi in esame sulla matrice rifiuti sia poco significativo.

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO). (...) Il R.P. sottolinea che la Palude di Torre Flavia sarà interessata dal solo percorso pedonale pubblico. Tuttavia si sottolinea che il punto d’ormeggio, anche se destinato ad ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, può rappresentare una fonte di disturbo per l’habitat presente nella zona. Per questo motivo sarebbe stato opportuno che nel R.P.

fossero state descritte le misure di mitigazione nella zona interessata dalla realizzazione del punto d'ormeggio soprattutto nel periodo di probabile aumento delle piccole imbarcazioni dovuto ai flussi stagionali.

Si evidenzia inoltre che tali misure dovranno essere messe in campo anche nel periodo di realizzazione degli interventi previsti dal PUA, poiché la componente acustica sarà sicuramente maggiore.

Ferma restando quanto sopra evidenziato, nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi sarà necessario adottare adeguate misure di mitigazione.

BIODIVERSITA', FLORA e FAUNA. (...) le aree interessate dalle concessioni del PUA sono caratterizzate dalla presenza dell'habitat 1210 – "Vegetazione annua delle linee di deposito marine". L'habitat in questione è un habitat protetto malgrado la mancata individuazione di aree SIC/ZSC destinate alla sua protezione. Si segnala quindi l'opportunità di circoscrivere piccole aree recintate ("patches") entro le quali salvaguardare l'habitat in questione dal disturbo antropico.

(...) nella zona settentrionale del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, al confine con il territorio comunale di Cerveteri, risulta la presenza di un sito di nidificazione della tartaruga comune (Caretta caretta), specie classificata come "vulnerabile" dalla IUCN Red List.

Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV - Pianificazione strategica e Governo del territorio

(...) Per quanto riguarda le valutazioni condotte sul PUA in esame in relazione al P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale), approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, con riferimento al Sistema insediativo morfologico e funzionale non si ravvisano elementi di contrasto con la pianificazione di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale...

(...) Circa il Sistema Ambientale, il PTPG include il territorio comunale di Ladispoli sia nell'Unità Territoriale Ambientale (UTA) n. 10, "Unità della Pianura alluvionale e delta del Tevere", sia nell' Unità supplementare dei fondali marini prospicienti la costa (Art. 29 e Appendice II.1 delle N.A. del PTPG), che ricomprende le aree di interesse naturalistico del litorale nord sottoposte a regime di tutela secondo l'art. 26 (N.A. del PTPG) tra cui l'area "SIC5 - Secche di Torre Flavia".

La fascia costiera non urbanizzata del territorio Comunale di Ladispoli ricade nell'ambito della componente primaria della rete ecologica (REP) di cui agli artt. 25, 27 e 28 delle NA del PTPG, della Rete Ecologica.

Premesso quanto sopra, per gli aspetti ambientali di competenza collegati alla tutela della Rete Ecologica di PTPG, si evidenzia che:

- per quanto riguarda la concessione C1 "Punto d'ormeggio per Corridoio di accesso al mare situata nel tratto tra Torre Flavia e Via Sanremo", quest'ultima, pur non interessando direttamente ambiti di Rete Ecologica di PTPG, potrebbe determinare eventuali interferenze con il limitrofo SIC IT6000009 "Secche di Torre Flavia" considerando l'effetto cumulativo con i numerosi corridoi di accesso al mare già presenti (come può evincersi dall'esame dell'elaborato "P11-1-CENTRO_PROGETTO_2022");

- si evidenzia come il "tratto concessionabile per le strutture ricettive retrostanti e adiacenti" previsto nell'ambito 1 "Torre Flavia" riportato nell'elaborato "P11-1-CENTRO_PROGETTO_2022", pur non includendo allo stato attuale nuove concessioni, nondimeno rappresenta a quanto può evincersi dalla lettura del R.P. un ambito di reperimento di nuove attività la cui compatibilità con le componenti della rete ecologica di PTPG ivi presenti (Area Core "AC15 - Torre Flavia" e aree di Connessione Primaria) non risulta essere stata presa in considerazione;

- quanto sopra può estendersi al "tratto concessionabile per le strutture ricettive retrostanti e adiacenti" previsto nell'ambito 3 "Bosco di Palo", riportato nell'elaborato "P11-1-CENTRO_PROGETTO_2022" ed ubicato in corrispondenza del toponimo "A3 Città di Alsyium", le cui potenziali interferenze andrebbero eventualmente ad interessare una "area core" (art. 25 N.A. del PTPG),

- nel complesso si evidenzia una considerevole pressione antropica legata alla fruizione delle strutture ricettive e balneari ubicate lungo l'intera fascia demaniale di pertinenza del Comune di Ladispoli.

Ciò premesso e tenuto conto che, con riferimento alle nuove concessioni ed agli ampliamenti di concessioni preesistenti riportate nel R.P. e sopra puntualmente menzionate, non si rilevano particolari contrasti con le direttive e prescrizioni del PTPG, ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione dell'ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, si rilevano i seguenti elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:

- con riferimento alla Rete Ecologica (REP) dovrà essere verificata la sussistenza di eventuali interferenze puntuali e/o cumulative delle previsioni del Piano in esame con le componenti primarie (Aree Core AC15 "Torre Flavia" e AC16 "Bosco di Palo Laziale" e con le aree di "connessione primaria" presenti sulle fasce litoranee, individuate nella Tav. TP2 del PTPG), predisponendo ove necessario adeguate misure compensative o mitigative anche di natura regolamentare (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, limitazioni e regolamentazioni delle emissioni acustiche, luminose, del traffico veicolare e dei natanti);
- siano compiutamente esplicitate le indicazioni di tutela dei valori ambientali e paesaggistici riportate a pag. 35 del R.P. e di seguito per semplicità richiamate:
- ✓ "Qualora nei mesi di maggio-agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di *Tartaruga marina* in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di recupero della *Tartaruga marina* (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di *Tartaruga marina* sarebbe opportuno evitare l'uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.
- ✓ Indicazioni di tutela ambientale per il sito MN Palude di Torre Flavia -ZPS IT6030020: previsione di interventi nei settori di arenile e duna, compresi tra l'area protetta e le strutture recettive all'aria aperta Torretta e Queen, finalizzati alla rinaturalizzazione degli habitat cod. 1210, cod. 2110, della Direttiva 92/43/CEE, anche in relazione alla elevata idoneità per la nidificazione della specie *Charadrius alexandrinus* (allegato I Direttiva 2009/147/CE), e realizzazione di delimitazioni anche temporanee, di alcuni tratti di aree dunali, delimitate e segnalate con pannelli informativi, lungo il settore costiero del MN e nei settori limitrofi, al fine di evitare il calpestio, principale fonte di impatto su tali ambienti.
- ✓ Nell'eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza
- ✓ Si ritiene opportuno che le previsioni del PUA si conformino a criteri di sostenibilità ambientale aderendo alle Direttive previste per l'UTA n. 10 per la quale, fra l'altro, prevede quale direttiva di "tutelare le connessioni primarie e secondarie nel settore settentrionale dell'UTA in quanto ultime presenze di ambiti non urbanizzati e quindi essenziali per connettere questa UTA con le aree retrostanti."
- ✓ Si ritiene parimenti opportuno che per la tutela dei fondali marini prospicienti la costa, in accordo con la Direttiva di PTPG di cui all'Unità supplementare (Appendice II.1 delle N.A. del PTPG) si proponano specifiche azioni di tutela mediante regolamentazione della navigazione, degli scarichi idrici a mare, progetti di fruizione e tutela integrata del sistema naturale litoraneo, riconnessione dei frammenti naturali attraverso programmi di rinaturalizzazione e riqualificazione delle infrastrutture e del territorio edificato o compromesso.

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il PUA in esame disciplina gli interventi sulle aree demaniali marittime, consentendone, previa concessione demaniale, la fruizione ai fini turistici ricreativi, senza assumere valore di strumento urbanistico;
- Il PUA in esame in particolare disciplina il settore costiero demaniale del Comune di Ladispoli, suddiviso in quattro ambiti omogenei, che interessano un tratto di costa di lunghezza complessiva pari a circa 8.228 ml;
- Tra gli obiettivi della proposta di piano vi è un incremento dei flussi turistici mediante riqualificazione e valorizzazione delle aree costiere, nel rispetto della pianificazione di settore sovraordinata, con una percentuale di aree a pubblica fruizione pari al 70,5% ed aree destinate a spiagge libere, e spiagge libere con servizi, in quota superiore al 20%;
- Negli elaborati cartografici di PUA relativi alle previsioni pianificatorie (Tavv. 11.1, 11.2) sono rappresentati diversi tratti denominati come *"concessionabili"* non presenti negli elaborati relativi allo stato di fatto, localizzati nei seguenti settori: Ambito A1 a Sud di Torre Flavia (circa 850 mt.), Ambiti A3-A4 a sud del Castello Odescalchi (circa 240 mt.), Ambito A2 su una sponda del Fosso Vaccina (circa 60 mt.);
- Nel Rapporto Preliminare viene evidenziato che le aree concessionabili possono prevedere la destinazione ad *"arenili per attività ricreative e sportive, arenili per strutture ricettive, arenili (specchi antistanti) per punti d'ormeggio"* e che per tali settori *"Si ritiene solo necessario dover precisare le modalità di attuazione dei Tratti concessionabili di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Regolamento regionale n. 16/2019, al fine di garantire il rispetto del parametro del 50% di spiaggia da mantenere libera sull'intera costa e del 20% nell'Ambito"*;
- L'Area regionale *"Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative"* evidenzia che per determinati aspetti il PUA non è conforme alla pianificazione regionale vigente (PUAR), con particolare riferimento all'individuazione, destinazione e graficizzazione delle strutture, anche temporanee, a servizio della balneazione ed al ristoro;
- In merito al tema della *"destagionalizzazione"* delle attività sul demanio marittimo, la suddetta struttura regionale e la Direzione Regionale Ambiente evidenziano carenze informative relativamente alle modalità di attuazione di tale opportunità consentita e prevista dal PUAR regionale;
- La Direzione Regionale Ambiente ha evidenziato che la pressione antropica conseguente all'incremento delle attività turistico-balneari in determinati settori litoranei può determinare potenziali impatti su habitat naturali, avifauna e qualità delle acque, in un territorio caratterizzato dalla presenza di diverse aree naturali protette;
- Nel parere di Città Metropolitana di Roma Capitale viene evidenziata, tra le altre cose, una carenza di analisi sulla compatibilità delle previsioni pianificatorie nell'Ambito 1 *"Torre Flavia"* con le componenti della Rete ecologica provinciale;
- La Direzione Regionale Ambiente non esclude, per i Siti Natura 2000 presenti nel contesto ambientale di riferimento, la possibilità di incidenze indirette significative su habitat e specie tutelati;
- Il RP riporta che *"Per tutte le nuove localizzazioni è stata considerata la presenza di accessi pedonali e aree di parcheggio"* mentre il PUAR tra le criticità del territorio in esame evidenzia *"gravi carenze di aree a parcheggio"* critiche in particolar modo nel periodo estivo;
- L'Area regionale *"Difesa della Costa"* evidenzia la necessità di prevedere idonei accessi per le operazioni di difesa costiera nelle aree oggetto di forte erosione, e contestualmente richiama l'opportunità di attuare un idoneo monitoraggio per il fenomeno dell'erosione costiera, anche nell'installazione delle strutture temporanee previste dal PUA;
- L'Autorità di Bacino ha evidenziato carenze sostanziali e criticità per quanto concerne le concessioni previste nelle aree a pericolo di inondazione del Fosso Vaccina ed aree di attenzione del Fosso Sanguinara;

- L'Area regionale competente in pianificazione paesaggistica ha precisato alcuni aspetti inerenti la coerenza con la pianificazione sovraordinata e le norme di settore;
- ARPA Lazio sottolinea che nel Rapporto Preliminare manca un'adeguata analisi delle ricadute dell'incremento insediativo stagionale sullo stato di qualità dei corpi idrici, con particolare riferimento alla capacità del depuratore esistente;
- ARPA Lazio rileva carenze informative nel Rapporto Preliminare che non consentono di escludere ricadute significative sulla componente "SUOLO", mentre per le componenti "RUMORE" e "BIODIVERSITA'" sono evidenziate potenziali impatti per le aree a ridosso del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che l'Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità con prot. 381933 del 05/04/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando di assoggettare il piano alla fase di Valutazione appropriata;

TENUTO CONTO delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza, G.U. n. 303 del 28/12/2019, e delle Linee Guida regionali approvate con DGR 938 del 27/10/2022, in merito al coordinamento tra la procedura di VAS e VInCA per le quali *"l'esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l'elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS"*;

VALUTATO che:

- Il PUA proposto, pur tenendo conto del "Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative" (PUAR), approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021, risulta non pienamente coerente allo stesso per gli aspetti inerenti alla collocazione delle strutture a servizio della balneazione, che possono determinare ricadute sulle componenti ambientali;
- Nel Rapporto Preliminare non viene fornita un'analisi sufficiente in merito agli effetti delle previsioni di Piano sulla rete ecologica provinciale, con particolare riferimento all'ambito 1 "Torre Flavia", per il quale è opportuno approfondire le ricadute sulla biodiversità e le connessioni ecologiche;
- Il PUA per il tratto immediatamente limitrofo al Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" prevede, da elaborato cartografico P11.1, la destinazione a "Strutture ricettive", senza meglio specificare come la stessa sia coerente con l'azione individuata dal PUAR per questo settore di costa di incentivare *"interventi nei settori di arenile e duna, compresi tra l'area protetta e le strutture ricettive all'aria aperta Torretta e Queen, finalizzati alla rinaturalizzazione"*;
- Il PUA proposto può determinare interferenze significative con i siti Natura 2000 ed il Monumento Naturale presenti nel contesto territoriale di riferimento;
- Non vi siano sufficienti elementi che consentano di inquadrare le ricadute ambientali della destagionalizzazione delle attività sulle aree demaniali marittime;
- Nel RP manca un quadro esauriente della situazione attuale e delle stime in termini di incrementi attesi del turismo balneare e quindi delle stime dei flussi di traffico e delle ricadute sulla mobilità e sulle diverse componenti ambientali;
- Il RP non presenta un quadro esauriente di riscontro delle criticità evidenziate dal PUAR per il Comune di Ladispoli in funzione delle previsioni di Piano, con particolare riferimento alla marcata insufficienza di aree di parcheggio nel periodo estivo ed alle eventuali specifiche misure per mitigarne le ricadute;
- In base a quanto evidenziato da ARPA Lazio, non sia possibile escludere impatti significativi sulla componente "Acqua", in riferimento all'assenza di stime in termini di carico insediativo previsto e della

capacità del sistema di depurazione esistente, e sulle componenti ambientali “Suolo”, “Rumore” e “Biodiversità”;

- Sia opportuno prevedere un idoneo piano di monitoraggio sulle previsioni e l’attuazione del PUA in esame nelle aree caratterizzate da fenomeni di erosione costiera, prevedendo idonee misure come evidenziato dall’Area Regionale Difesa della Costa;
- Nel RP non vi siano sufficienti elementi di analisi e valutazione per escludere ricadute negative nell’esercizio delle attività previste dal PUA in aree caratterizzate da rischio idrogeologico come le aree contermini al Fosso Vaccina e Fosso Sanguinara;
- tra gli obiettivi e le Azioni di Piano elencati al paragrafo D.2 del RP diversi risultano generici e non propriamente riconducibili alle previsioni pianificatorie del PUA in esame (ad es. Obiettivo “adeguamento alla normativa sovraordinata”, azione “integrazione con la procedura di VAS”), oppure non chiaramente correlati (es. in merito alla destagionalizzazione non è chiaro il nesso con l’azione “*Favorire l’uso ecocompatibile delle strutture e delle attività al fine di preservare le risorse naturali*”);
- Risultano necessari tutti gli ulteriori approfondimenti evidenziati dai Soggetti Competenti in materiale Ambientale nei pareri di propria competenza;
- La necessità di una Vinca appropriata ad esito del relativo screening comporta la necessità di sottoporre il Piano a VAS;

RICHIAMATO l’art. 3 ter del d.lgs. 152/2006 e valutato che, sulla base dei criteri di cui all’Allegato I del decreto, nonché della descrizione non completa del piano e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, non risulta possibile escludere possibili effetti significativi derivanti dalle previsioni dell’intero piano;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)